

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 novembre 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2006, n. 13.

Norme in materia di portualità Pag. 3

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2006, n. 14.

Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico «Burlo Garofolo» di Trieste e «Centro di riferimento oncologico» di Aviano. Pag. 3

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 38.

Bilancio di previsione per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006/2008 - Seconda variazione Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 2006, n. 39/R.

Regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20 legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (norme per il governo del territorio). Istituzione del garante della comunicazione e disciplina delle funzioni Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 2006, n. 40/R.

Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale Pag. 7

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2006, n. 23.

Nuovo ordinamento delle professioni legate al turismo «Maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada» Pag. 11

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2006, n. 24.

Integrazione del piano regionale di Gestione dei rifiuti approvato con legge regionale 28 aprile 2000, n. 83 (testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti). Decreto legislativo 24 giugno 2004, n. 182: Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Approvazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti dei porti di: Pescara, Giulianova, Ortona e Vasto..... Pag. 13;

REGIONE MOLISE**LEGGE REGIONALE 7 luglio 2006, n. 16.**

Variatione allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2006 Pag. 13

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2006, n. 17.

Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica.

Pag. 13

REGIONE CAMPANIA**LEGGE REGIONALE 24 luglio 2006, n. 17.**

Istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza.

Pag. 19

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2006, n. 18.

Istituzione dell'ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione. Pag. 20

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2006, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24. Art. 25, comma 8, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania. Legge finanziaria 2006 Pag. 21

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2006, n. 13.

Norme in materia di portualità.*(Pubblicata nel suppl. straord. n.8 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 16 agosto 2006)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione dell'art. 17 della legge regionale n. 22/1987, dell'art. 5 della legge regionale n. 57/1991 e dell'art. 4, comma 29, della legge regionale n. 19/2004.

1. L'amministrazione regionale persegue gli scopi di cui all'art. 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia), di cui all'art. 5 della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57 (Interventi regionali concernenti la promozione del sistema dei trasporti del Friuli-Venezia Giulia. Interpretazione autentica degli articoli 22, comma 2, e 29 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22), e di cui all'art. 4, comma 29, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), anche assegnando i fondi di cui ai capitoli 3769 e 3775 alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste che li impiega per le finalità delle menzionate leggi. La giunta regionale determina annualmente l'ammontare delle risorse da destinare ai beneficiari sulla base di programmi di impiego, nonché le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione.

Art. 2.

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 fanno carico all'unità previsionale di base 5.2.350.2.191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 3769, 3773 e 3775 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 10 agosto 2006

p. Il Presidente
Il vice Presidente: MORETTON

06R0583

LEGGE REGIONALE 10 agosto 2006, n. 14.

Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico «Burlo Garofolo» di Trieste e «Centro di riferimento oncologico» di Aviano.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 8 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 8 del 16 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge riordina l'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici «Burlo Garofolo» di Trieste e «Centro di riferimento oncologico» di Aviano, di seguito denominati istituti. Il riordino degli istituti non prevede la trasformazione dei medesimi in fondazioni non trovando applicazione l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3).

2. Le disposizioni che seguono attuano i principi dettati dal decreto legislativo n. 288/2003, nonché dalle norme regionali in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria.

Art. 2.

F i n a l i t à

1. Il riordino degli istituti è finalizzato:

- a) all'integrazione delle funzioni di ricerca nell'ambito del sistema di ricerca regionale, nazionale e internazionale;
- b) all'integrazione delle funzioni assistenziali e, in particolare, di quelle ad alta qualificazione, nell'ambito del Servizio sanitario regionale;
- c) all'integrazione delle funzioni di formazione nell'ambito del sistema formativo regionale;
- d) alla separazione delle funzioni di indirizzo da quelle di gestione.

Art. 3.

Ruolo e funzioni degli istituti

1. Gli istituti sono enti di diritto pubblico che svolgono attività assistenziale e di formazione con particolare orientamento all'attività di ricerca, sono parte integrante del Servizio sanitario regionale e fanno parte della rete ospedaliera regionale perseguendo l'integrazione organizzativa e funzionale, il raggiungimento di economie di scala e, per quanto riguarda l'Istituto «Burlo Garofolo», anche l'integrazione logistica con l'Azienda ospedaliero - universitaria «Ospedali riuniti» di Trieste.

2. Gli obiettivi e le attività degli istituti, in campo assistenziale, vengono definiti dal Piano sanitario e sociosanitario regionale tenendo conto degli indirizzi del Piano sanitario nazionale.

3. Gli istituti perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari. Gli obiettivi e le attività degli istituti, in tale campo, sono stabiliti nei piani e nei programmi nazionali e regionali.

Art. 4.

Organi

1. Sono organi degli istituti:

- a) il direttore generale;
- b) il consiglio di indirizzo e verifica;
- c) il direttore scientifico;
- d) il collegio sindacale.

Art. 5.

Direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo

1. Il direttore generale dura in carica da tre a cinque anni ed è nominato dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, sentito il Ministro della salute. La Regione provvede comunque alla nomina, anche in mancanza di riscontro, decorsi trenta giorni dalla comunicazione.

2. Il direttore generale è l'organo responsabile della gestione complessiva dell'istituto, di cui è il legale rappresentante.

3. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo.

4. Il direttore generale si rapporta con il direttore scientifico ai fini dell'integrazione dell'attività assistenziale e di formazione con l'attività di ricerca.

5. Il trattamento economico, lo stato giuridico e previdenziale, le modalità e i requisiti richiesti per la nomina del direttore generale, del direttore sanitario e del direttore amministrativo, sono disciplinati dalle norme statali e regionali in vigore per le aziende sanitarie regionali.

Art. 6.

Consiglio di indirizzo e verifica

1. Il consiglio di indirizzo e verifica, di seguito denominato consiglio, è composto da cinque membri di cui tre designati dalla giunta regionale, che individua, altresì, il componente cui attribuire le funzioni di presidente, uno designato dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale di cui all'art. 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), e uno designato dal Ministro della salute. Il consiglio è nominato dal direttore generale e le sue modalità di funzionamento sono definite da un regolamento approvato dal consiglio medesimo.

2. I componenti, scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia programmatica, organizzativa e gestionale, nonché di comprovata onorabilità e competenza scientifica e professionale, durano in carica da tre a cinque anni. Non possono far parte del consiglio né dipendenti dell'istituto né componenti della facoltà di medicina e chirurgia operanti presso l'istituto medesimo.

3. Al consiglio partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale e il direttore scientifico.

4. Il consiglio indirizza l'attività dell'istituto e ne verifica la congruità con la programmazione strategica e gli obiettivi assistenziali e di ricerca. A tal fine formula pareri preventivi obbligatori sulle seguenti proposte di provvedimenti:

- a) programma pluriennale e bilancio pluriennale di previsione;
- b) programma annuale e bilancio preventivo;
- c) rendiconto di attività annuale e bilancio consuntivo;
- d) atto aziendale per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituto;
- e) costituzione o partecipazione a società, consorzi, altri enti e associazioni;
- f) alienazione del patrimonio.

5. Il consiglio esprime i pareri di cui al comma 4 entro quindici giorni dal ricevimento delle proposte; in caso di silenzio i pareri si intendono positivi. I provvedimenti adottati in difformità dai pareri, unitamente a questi ultimi, vengono comunicati alla Regione per le valutazioni di competenza.

6. Ai componenti del consiglio è corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo determinato dalla giunta regionale.

Art. 7.

Direttore scientifico

1. Il direttore scientifico è nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione, e dura in carica da tre a cinque anni.

2. Il direttore scientifico viene scelto tra soggetti in possesso di laurea specialistica e di comprovate capacità scientifiche e manageriali documentate anche attraverso positive esperienze pregresse. Il direttore scientifico è responsabile delle attività di ricerca degli istituti.

3. Al direttore scientifico viene applicata la medesima disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per i direttori generali delle aziende sanitarie regionali.

4. Il direttore scientifico promuove e coordina l'attività scientifica e di ricerca e gestisce il relativo budget, attribuitogli dal direttore generale, la cui entità non può essere inferiore ai finanziamenti destinati all'istituto per l'attività di ricerca e, complessivamente, all'ammontare dei conferimenti specificamente destinati all'istituto, in ragione del carattere scientifico dell'istituto medesimo.

5. Il direttore scientifico individua i responsabili di ciascun progetto di ricerca, assegna loro il relativo specifico budget e ne verifica l'impiego.

6. Il direttore scientifico presiede il comitato tecnico scientifico e si rapporta con il direttore generale ai fini dell'integrazione dell'attività di ricerca con l'attività assistenziale e di formazione.

7. Il direttore scientifico esprime il parere preventivo obbligatorio per l'articolazione funzionale dell'attività di ricerca ai fini dell'adozione dell'atto aziendale per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituto.

Art. 8.

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale e dura in carica tre anni. È costituito da cinque membri di cui tre designati dalla giunta regionale, che individua, altresì, il componente cui attribuire le funzioni di presidente, uno designato dal Ministero della salute e uno designato dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale di cui all'art. 1 della legge regionale n. 8/2001.

2. Il collegio sindacale esercita le funzioni di cui all'art. 3 della legge regionale n. 8/2001.

3. Ai componenti del collegio sindacale vengono corrisposti i compensi di cui all'art. 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Art. 9.

Comitato tecnico scientifico

1. Il comitato tecnico scientifico ha funzioni consultive e di supporto tecnico scientifico all'attività clinica e di ricerca.

2. Il comitato tecnico scientifico è nominato dal direttore sanitario e presieduto dal medesimo. Vi partecipa, di diritto, il direttore sanitario, ed è composto da altri dieci membri, proposti dal consiglio di indirizzo e verifica in numero di quattro tra i responsabili di dipartimento, di uno tra il personale sanitario dirigente, di uno tra il personale delle professioni sanitarie con incarichi dirigenziali, da due esperti esterni e da due esperti scelti nel campo della ricerca. Il comitato resta in carica per una durata non superiore a quella del direttore scientifico. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente del comitato questo sarà sostituito da altro soggetto per il residuo periodo di durata del comitato medesimo.

3. Alle sedute del comitato tecnico scientifico possono partecipare, previo invito, per la trattazione di particolari problematiche, i responsabili delle unità operative dell'istituto.

4. Il comitato tecnico scientifico viene informato dal direttore scientifico sull'attività dell'istituto e formula pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi scientifici e di ricerca dello stesso, nonché, in via preventiva, sulle singole iniziative di carattere scientifico.

5. Ai componenti esterni del comitato tecnico scientifico è corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo determinato dalla giunta regionale.

Art. 10.

Comitato etico indipendente

1. Il comitato etico indipendente opera in attuazione del decreto del Ministro della salute del 15 luglio 1997 (Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali) e del decreto del Ministro della salute del 18 marzo 1998 (Modalità per l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche).

2. Il comitato etico indipendente è nominato dal direttore generale, sentiti gli ordini e i colleghi professionali, nonché le associazioni di volontariato e di tutela dei pazienti più rappresentative a livello regionale, ed è composto da un esperto di bioetica, un esperto in materie giuridiche, un farmacologo, un biostatistico, tre medici e un rappresentante delle professioni sanitarie, nonché dal direttore scientifico, dal direttore sanitario e dal responsabile della farmacia.

3. Il comitato etico indipendente valuta sotto il profilo etico i programmi di sperimentazione scientifica e terapeutica avviati nell'istituto; fornisce pareri sulle questioni a esso sottoposte dal direttore generale, dal direttore scientifico o dal consiglio di indirizzo e verifica; formula proposte sulle materie di propria competenza.

Art. 11.

Integrazione delle politiche di assistenza sanitaria e di ricerca

1. Per il perseguimento dell'integrazione tra le politiche di assistenza sanitaria e di ricerca, lo Stato e la Regione possono definire intese di programma pluriennali per stabilire:

a) la programmazione degli obiettivi e dell'attività di ricerca e la relativa copertura finanziaria;

b) l'attività di assistenza sanitaria coerente con la programmazione sanitaria regionale, funzionale all'attività di ricerca;

c) il sistema tariffario e il correlato finanziamento dell'attività assistenziale che consideri la connessione tra ricerca e assistenza nell'attività svolta dagli istituti;

d) la programmazione degli investimenti e la relativa copertura finanziaria;

e) ogni altro oggetto che, congiuntamente, le parti ritengano di sottoporre a intesa.

2. La Regione promuove, mediante accordi con le altre regioni nelle quali hanno sede gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il coordinamento dell'attività di ricerca corrente e finalizzata svolta dagli istituti, nonché la collaborazione con lo Stato.

Art. 12.

Attività strumentali

1. Fermo restando lo scopo non lucrativo nonché la natura pubblica dell'attività assistenziale e di ricerca scientifica, gli istituti, previo parere del consiglio di indirizzo e verifica e, in caso di parere negativo, previa autorizzazione della giunta regionale, possono promuovere, esercitare o partecipare ad attività diverse da quelle istituzionali, purché con queste compatibili e coerenti. A tale fine essi possono stipulare accordi e convenzioni, costituire e partecipare a consorzi, società di capitali, con soggetti pubblici e privati di cui siano accertate la capacità economica e finanziaria, nel rispetto dei seguenti principi:

a) compatibilità con le risorse finanziarie disponibili;

b) tutela della proprietà dei risultati scientifici;

c) obbligo di destinazione di eventuali utili al perseguimento degli scopi istituzionali, con particolare riguardo all'attività di ricerca.

2. In particolare, nelle predette forme e osservando i medesimi principi, fatto salvo che non si tratti di attività istituzionali nel campo dell'assistenza, della ricerca e della formazione, gli istituti possono anche:

a) svolgere attività, non comprese negli scopi istituzionali, di sostegno e di sviluppo all'assistenza, alla ricerca, anche applicata, e formazione, anche di alta specialità;

b) realizzare e gestire strutture, infrastrutture e servizi per la ricerca;

c) attuare iniziative per la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca e per la loro valorizzazione economica;

d) svolgere attività di servizio alle attività assistenziali, formative e gestionali, quali i servizi alberghieri, di ristorazione e di manutenzione, l'organizzazione di convegni, conferenze, seminari, corsi, ivi compresa la formazione a distanza;

e) amministrare e valorizzare il patrimonio immobiliare disponibile.

3. Nel caso di costituzione o di partecipazione a società di capitali gli Istituti devono detenere una quota non inferiore al 20 per cento del capitale sociale e devono essere previsti *quorum* deliberativi rafforzati per le determinazioni del consiglio di amministrazione che impegnano in misura rilevante la società. Ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, gli istituti devono poter nominare propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale almeno in proporzione alla quota sociale detenuta.

Art. 13.

Organizzazione e personale

1. Gli istituti informano la propria organizzazione a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria gestione efficacia ed efficienza.

2. Gli istituti adottano l'atto aziendale di cui all'art. 2 della legge regionale n. 8/2001 in base ai principi e criteri definiti dalla giunta regionale.

3. Al personale degli istituti si applicano i Contratti collettivi di lavoro nazionali e gli accordi regionali in vigore per il personale del Servizio sanitario regionale.

Art. 14.

Programmazione, patrimonio, finanziamento e contabilità

1. Gli atti di programmazione di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), evidenziano gli obiettivi, le risorse finanziarie e il personale attribuito all'attività di ricerca.

2. Il patrimonio degli istituti è costituito dai beni e dai valori indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 288/2003.

3. Permangono in capo agli istituti i rapporti giuridici ed economici, ivi compresi quelli relativi al personale dipendente, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Entro novanta giorni dall'insediamento, il direttore generale redige un atto ricognitivo dei beni nonché delle attività e passività in essere alla data di cui al comma 3. Le risultanze dell'atto ricognitivo costituiscono il valore da iscrivere nello stato patrimoniale degli istituti.

5. Per le attività di cui alla presente legge gli istituti sono finanziati in applicazione delle relative disposizioni nazionali e regionali nonché delle previsioni contenute nell'eventuale atto di intesa di cui all'art. 11.

6. Gli istituti adottano la contabilità economico patrimoniale secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa inerente alle aziende sanitarie regionali.

7. La Regione definisce apposite direttive per la separata contabilizzazione dell'attività di ricerca nonché le eventuali altre attività e funzioni di cui si ritengano utili separate e specifiche informazioni.

Art. 15.

Raccordo con la normativa statale e regionale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni statali e regionali in vigore per le aziende sanitarie regionali, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 288/2003, nonché i principi generali di cui all'atto di intesa adottato in data 1° luglio 1996 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, così come modificati dalla sentenza della Corte costituzionale 23 giugno 2005, n. 270.

Art. 16.

Disposizione transitoria

1. A decorrere dalla data di conferimento degli incarichi di cui agli articoli 5, 6, 8 e 10, cessano i corrispondenti incarichi conferiti ai sensi della legislazione previgente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 10 agosto 2006

p. Il Presidente

Il vice Presidente: MORETTON

06R0584

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 38.

Bilancio di previsione per l'anno 2006 e bilancio pluriennale 2006/2008 - Seconda variazione.

(Pubblicata nel suppl. n. 109 al *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 26 del 9 agosto 2006)

(Omissis).

06R0507

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 2006, n. 39/R.

Regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20 legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Istituzione del garante della comunicazione e disciplina delle funzioni.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 27 del 10 agosto 2006)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 42, comma 2, dello statuto;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), ed in particolare gli articoli 19 e 20 che istituiscono il garante della comunicazione, ne stabiliscono le funzioni e rinviando ad apposito regolamento la disciplina dell'esercizio ditali funzioni;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale n. 8 del 5 giugno 2006 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, e delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003;

Acquisito il parere favorevole con osservazioni espresso dalla sesta commissione consiliare «Territorio e ambiente» nella seduta del 12 luglio 2006;

Ritenuto di accogliere parzialmente le osservazioni formulate dalla sesta commissione consiliare;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 555 del 31 luglio 2006 che approva il regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Istituzione del garante della comunicazione e disciplina delle funzioni;

EMANA

Art. 1.

O g g e t t o

1. In attuazione delle disposizioni degli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, (Norme per il governo del territorio), di seguito denominata «legge regionale», il presente regolamento istituisce il garante della comunicazione e ne disciplina le funzioni.

Art. 2.

F i n a l i t à

1. La disciplina delle funzioni del garante della comunicazione è finalizzata a garantire ai cittadini, singoli o associati, la partecipazione ad ogni fase dei procedimenti mediante i quali si formano e assumono efficacia il Piano di indirizzo territoriale della Regione, di cui all'art. 48 della legge regionale, e le relative varianti, nonché gli atti del governo del territorio di competenza della Regione di cui al comma 2 dell'art. 10 della stessa legge.

Art. 3.

Nomina del garante della comunicazione

1. Il garante della comunicazione è nominato dal presidente della giunta regionale.

2. Il garante è scelto fra persone in possesso di diploma di laurea e di idonea preparazione professionale, con particolare riferimento agli ambiti della sociologia, della scienza della comunicazione, della programmazione.

3. Il garante è scelto fra il personale di qualifica dirigenziale appartenente alla struttura regionale, o fra soggetti esterni ad essa.

4. Qualora il garante appartenga alla struttura regionale, è scelto al di fuori del personale assegnato alla direzione generale competente in materia di politiche territoriali e ambientali.

Art. 4.

Indennità e rimborsi

1. Qualora il garante della comunicazione appartenga alla struttura regionale, svolge la funzione di garante a titolo gratuito.

2. Qualora il garante della comunicazione non appartenga alla struttura regionale percepisce un'indennità mensile di funzione, la cui entità e modalità di erogazione sono stabilite nel decreto di nomina, in misura comunque non superiore alla retribuzione mensile complessiva prevista per i dirigenti regionali responsabili di settore di cui all'art. 8 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale»).

3. Il garante ha diritto al rimborso spese spettanti ai dirigenti regionali in missione.

Art. 5.

Durata in carica e incompatibilità

1. Il garante della comunicazione resta in carica per cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.

2. Nei sessanta giorni precedenti la scadenza del mandato, il presidente della giunta regionale provvede alla nomina del nuovo garante.

3. L'incarico di garante della comunicazione è incompatibile, ai sensi dell'art. 19, comma 2 della legge regionale, con l'incarico di responsabile del procedimento relativo agli strumenti della pianificazione e agli atti di governo del territorio.

Art. 6.

Compiti del garante della comunicazione

1. Il garante assicura che l'informazione ai cittadini in ogni fase di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di competenza della Regione sia tempestiva e appropriata, in modo da rendere effettiva ed efficace la partecipazione dei cittadini al procedimento programmatico.

2. Ai fini di cui al comma 1 il garante:

a) fissa, fino dall'avvio del procedimento, i criteri cui il responsabile del procedimento deve attenersi per garantire la partecipazione dei cittadini, proponendo anche integrazioni al piano di comunicazione predisposto dal responsabile stesso;

b) verifica la completezza dell'informazione fornita dal responsabile del procedimento circa le scelte, le relative motivazioni anche con riferimento a obiettivi e conoscenze che ne sono a fondamento, la coerenza delle scelte con gli atti programmatici e normativi;

c) verifica che le modalità con cui il responsabile del procedimento fornisce le informazioni siano funzionali alla massima comprensibilità e divulgabilità;

d) propone, qualora lo ritenga opportuno, un'integrazione dell'informazione sotto i profili del contenuto o delle modalità di diffusione, attraverso specifiche indicazioni al responsabile del procedimento, tenuto conto di peculiari esigenze connesse al governo del territorio;

e) cura che le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni emerse nel corso del procedimento abbiano tempestiva trattazione nelle sedi competenti;

f) assicura i rapporti con i garanti della comunicazione dei comuni e delle province assumendo da essi le informazioni necessarie per il monitoraggio dell'efficacia nel perseguimento delle finalità che la legge regionale affida all'istituto del garante della comunicazione;

g) redige un rapporto consuntivo sull'attività svolta ai sensi dell'art. 20, comma 2 della legge regionale.

Art. 7.

Rapporto consuntivo

1. Il garante provvede alla stesura di un rapporto consuntivo ai sensi dell'art. 20, comma 2 della legge regionale per certificare le iniziative intraprese e i risultati conseguiti ai fini della partecipazione civica alla pianificazione e al governo del territorio. Il rapporto si coordina con la relazione di sintesi sulla valutazione integrata di cui all'art. 16, comma 3 della legge regionale.

2. Il rapporto è allegato, a cura del responsabile del procedimento, al Piano di indirizzo territoriale della Regione, di cui all'art. 48 della legge regionale, ed alle relative varianti, nonché gli atti del governo del territorio di competenza della Regione di cui al comma 2 dell'art. 10 della stessa legge, al momento dell'adozione e dell'approvazione da parte del consiglio regionale secondo le disposizioni del capo II del titolo II e del capo I del titolo III della legge regionale.

3. Nel rapporto consuntivo il garante:

a) esplicita le modalità informative che, su iniziativa del responsabile del procedimento o su propria sollecitazione, hanno accompagnato l'espletamento delle fasi del procedimento;

b) riferisce della misura quantitativa e delle modalità sostanziali nelle quali le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni formulate a seguito delle iniziative di informazione abbiano ottenuto effettiva trattazione ed eventuale accoglimento nelle sedi competenti;

c) riferisce della misura in cui l'attività di informazione sia stata recepita e ritenuta appropriata rispetto all'esigenza di partecipazione al procedimento, da parte dei soggetti interessati.

Art. 8.

Sede e personale

1. L'ufficio del garante della comunicazione ha sede presso la direzione generale della presidenza.

2. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il garante della comunicazione si avvale del personale in servizio presso la Regione che gli viene assegnato al momento della sua nomina.

3. Qualora si manifesti necessario, il garante della comunicazione può in ogni caso avvalersi anche della collaborazione delle strutture regionali che abbiano le competenze adeguate ad assisterlo nello svolgimento delle sue funzioni.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 1° agosto 2006

Il vicepresidente: GELLI

06R0511

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 2006, n. 40/R.

Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 10 agosto 2006)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per i prodotti alimentari di origine animale;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) che all'art. 114 conferisce alle regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

Visti gli articoli 42, commi 2 e 4, e 66, comma 3, dello statuto;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica) che attribuisce alla Regione compiti di indirizzo, organizzazione, coordinamento e verifica nelle materie di igiene e sanità pubblica, veterinaria ed igiene degli alimenti, delegando ai comuni l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione e prescrizione in tali materie, ad eccezione di quelli riservati alla Regione dall'art. 2 della stessa legge;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale del 12 giugno 2006, n. 16 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, nonché dell'intesa raggiunta al tavolo di concertazione istituzionale, e trasmessa al presidente del consiglio regionale ed al consiglio delle autonomie locali per l'acquisizione dei pareri previsti rispettivamente dagli articoli 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto regionale;

Dato atto che la commissione consiliare competente in materia di sanità ha espresso parere favorevole nella seduta del 12 luglio 2006;

Dato atto che il consiglio delle autonomie locali non ha espresso alcun parere;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 560 del 31 luglio 2006 che approva il regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

O g g e t t o

1. Il presente regolamento definisce le modalità per il riconoscimento e la registrazione degli stabilimenti del settore alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale.

2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, i criteri e le modalità per l'adattamento dei requisiti previsti dai regolamenti comunitari.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Salvo quanto previsto all'art. 3, le disposizioni del presente regolamento si applicano:

a) agli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale soggetti a riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) 853/2004, di cui all'art. 5;

b) agli stabilimenti che trattano prodotti non di origine animale soggetti a registrazione ai sensi del regolamento (CE) 852/2004, di cui all'art. 10, comma 1;

c) alle attività che trattano prodotti di origine animale escluse dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) 853/2004 ma soggette a registrazione ai sensi del regolamento (CE) 852/2004, di cui all'art. 10, comma 2.

Art. 3.

Esclusioni

1. Ai sensi del regolamento (CE) 853/2004 e del regolamento (CE) 852/2004 non sono soggetti a riconoscimento, né a registrazione:

a) la produzione primaria per uso domestico privato;

b) la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico;

c) la cessione occasionale di piccoli quantitativi di prodotti primari ottenuti in azienda dal produttore al consumatore finale o al titolare di un esercizio di commercio al dettaglio, di un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio o di un esercizio di somministrazione, a condizione che la cessione avvenga nel territorio della provincia in cui insiste l'azienda o nel territorio delle province contermini;

d) i centri di raccolta e le concherie che rientrano nella definizione di impresa alimentare solo perché trattano materie prime per la produzione di gelatina o di collagene.

Art. 4.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

a) impresa alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge, anche in forma temporanea una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti;

b) stabilimento: unità di un'impresa alimentare;

c) operatore del settore alimentare: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;

d) azienda unità sanitaria locale (azienda USL): la struttura del dipartimento di prevenzione dell'azienda U.S.L. competente in materia di sanità pubblica veterinaria o di igiene degli alimenti e nutrizione;

e) Regione: la struttura regionale competente in materia di sanità pubblica veterinaria o di igiene degli alimenti e nutrizione;

f) prodotti primari: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca;

g) produzione primaria: tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione, e comprese la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti selvatici. In tale ambito sono incluse le seguenti operazioni:

1) trasporto, magazzinaggio e manipolazioni esercitate nell'ambito delle operazioni associate ai prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che questi non subiscano alterazioni sostanziali della loro natura;

2) produzione, coltivazione di prodotti vegetali come semi, frutti, vegetali ed erbe comprese le operazioni di trasporto, stoccaggio e manipolazione che non alteri sostanzialmente la loro natura, dal punto di raccolta all'azienda agricola e da qui allo stabilimento per le successive operazioni;

3) produzione e allevamento degli animali produttori di alimenti in azienda e qualsiasi attività connessa a questa, compreso il trasporto degli animali produttori di carne ai mercati, agli stabilimenti di macellazione ed ogni altro caso di trasporto degli animali;

4) produzione ed allevamento di lumache in azienda ed il loro eventuale trasporto allo stabilimento di trasformazione o al mercato;

5) produzione di latte crudo ed il suo stoccaggio nell'allevamento di produzione; lo stoccaggio del latte crudo nei centri di raccolta diversi dall'allevamento, dove il latte viene immagazzinato prima di essere inviato allo stabilimento di trattamento, non è da considerarsi una produzione primaria;

6) produzione e raccolta delle uova nello stabilimento di produzione, escluso il confezionamento;

7) pesca, manipolazione dei prodotti della pesca, senza che sia alterata la loro natura, sulle navi, escluse le navi frigorifero e le navi officina ed il trasferimento dal luogo di produzione al primo stabilimento di destinazione;

8) produzione, allevamento e raccolta dei prodotti di acquacoltura ed il loro trasporto agli stabilimenti di trasformazione;

9) produzione, allevamento e raccolta di molluschi bivalvi vivi ed il loro trasporto ad un centro di spedizione o di depurazione;

10) tutte le attività relative alla produzione dei prodotti derivanti dall'apicoltura, compreso l'allevamento delle api, la raccolta del miele ed il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell'azienda di apicoltura, compresa la gestione diretta del singolo apicoltore in strutture collettive; tutte le operazioni che avvengono al di fuori dell'azienda, compreso il confezionamento e/o imballaggio del miele, non rientrano nella produzione primaria;

11) raccolta di funghi, bacche, lumache ed altri alimenti selvatici ed il loro trasporto allo stabilimento di trasformazione;

h) commercio al dettaglio: la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti ed il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all'ingrosso;

i) prodotto tradizionale: prodotto alimentare che viene prodotto tradizionalmente per:

1) ragioni storiche che lo rendono tradizionale;

2) un procedimento tecnologico di produzione tradizionale autorizzato, codificato o registrato;

3) essere oggetto di salvaguardia come alimento tradizionale in base a norme comunitarie, nazionali, regionali o locali.

Capo II

RICONOSCIMENTO

Art. 5.

Obbligo di riconoscimento

1. Sono soggetti a riconoscimento con le modalità di cui all'art. 7:

a) gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell'allegato III del regolamento (CE) 853/2004, salvo quanto previsto dall'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento;

b) gli esercizi di commercio al dettaglio che effettuano operazioni allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti e tale attività costituisce attività prevalente in termini di volumi, comprese le attività commerciali che vendono per contanti solo a dettaglianti, con emissione immediata di fattura e consegna diretta della merce, quali cash and carry, ed i laboratori centralizzati della grande distribuzione la cui finalità principale non è la fornitura diretta di alimenti al consumatore finale.

2. Gli stabilimenti di cui al comma 1, lettera b) già in attività alla data del 1° gennaio 2006 devono essere riconosciuti entro il 31 dicembre 2007.

Art. 6.

Modalità di riconoscimento

1. Il riconoscimento è effettuato con provvedimento del comune e costituisce condizione necessaria per l'inizio dell'attività.

2. Il provvedimento di riconoscimento è adottato dal comune dove è situata la sede operativa dello stabilimento entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, previo parere favorevole dell'azienda U.S.L. ed a seguito della comunicazione del numero di identificazione dello stabilimento da parte della Regione.

3. Il numero di identificazione è unico per ogni stabilimento; nei casi di cui all'art. 8, comma 5, il provvedimento di conferma del riconoscimento mantiene il numero del provvedimento condizionato.

Art. 7.

Procedura di riconoscimento

1. I titolari degli stabilimenti di cui all'art. 5 presentano domanda di riconoscimento in originale ed in copia al comune dove è situata la sede operativa, allegando la documentazione di cui all'allegato A della deliberazione della giunta regionale n. 371 del 15 aprile 2002 (Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Toscana ed ANCI-Federsanità relativo alle procedure per il rilascio di autorizzazioni e/o riconoscimenti comunitari di competenza dei comuni).

2. Il comune trasmette la copia della domanda all'azienda U.S.L. ai fini dell'ispezione preventiva dello stabilimento.

3. L'azienda U.S.L. verifica la domanda e la documentazione allegata ed effettua un sopralluogo ispettivo al fine di verificare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti previsti dal regolamento (CE) 853/2004, esprimendo un parere vincolante.

4. In caso di parere favorevole, l'azienda U.S.L. trasmette alla Regione il modello per l'identificazione dello stabilimento; la Regione attribuisce il numero di identificazione allo stabilimento e ne dà comunicazione all'azienda USL.

5. L'azienda USL, acquisito il numero di identificazione dello stabilimento, trasmette al comune il parere relativo al sopralluogo e la comunicazione di attribuzione del numero di identificazione.

6. Il comune, acquisito il parere ed il numero di identificazione, adotta il provvedimento di riconoscimento, provvedendo a notificarlo in originale al richiedente e ad inviarlo in copia alla Regione e all'azienda USL.

7. I titolari di stabilimenti già riconosciuti che intendono variare titolarità o ragione sociale, effettuare modifiche strutturali e/o impiantistiche, variare la tipologia produttiva o avviare un'attività diversa da quella riconosciuta, devono inoltrare al comune una domanda di aggiornamento del provvedimento di riconoscimento, per la quale si procede come indicato ai commi da 2 a 6 ed all'allegato A della legge della giunta regionale n. 371 /2002.

Art. 8.

Riconoscimento condizionato

1. Qualora, a seguito dell'ispezione di cui all'art. 7, comma 3, l'azienda U.S.L. accerti che lo stabilimento soddisfa tutti i requisiti generali e specifici necessari a garantire l'igiene dei prodotti trattati ai sensi del regolamento (CE) 853/2004, ma è carente di altri requisiti previsti dalla legislazione alimentare, trasmette al comune il parere che attesta tale carenza ed il numero di identificazione dello stabilimento acquisito ai sensi dell'art. 7, comma 4.

2. Il comune, acquisito il parere ed il numero di identificazione, adotta un provvedimento di riconoscimento condizionato, provvedendo a notificarlo in originale al richiedente e ad inviarlo in copia alla Regione e all'azienda USL.

3. Il riconoscimento condizionato è valido per un periodo di massimo tre mesi, nel corso del quale lo stabilimento può svolgere la propria attività, ma viene sottoposto a nuova ispezione.

4. Qualora, in esito alla nuova ispezione, i requisiti carenti risultino non ancora soddisfatti, l'azienda U.S.L. invia al comune una proposta di proroga del riconoscimento condizionato per un periodo di tre mesi, nel corso del quale procede ad ulteriore ispezione. La proroga è comunicata dal comune all'interessato, alla Regione ed all'azienda USL.

5. Qualora l'ulteriore ispezione di cui al comma 4 abbia esito favorevole, l'azienda U.S.L. invia al comune il relativo parere; il comune adotta un provvedimento di conferma del riconoscimento, provvedendo a notificarlo in originale al richiedente e ad inviarlo in copia alla Regione e all'azienda USL.

6. Qualora l'ulteriore ispezione di cui al comma 4 abbia esito negativo, l'azienda U.S.L. trasmette al comune ed alla Regione il relativo parere; il comune adotta e notifica all'interessato un provvedimento con il quale inibisce la prosecuzione dell'attività dalla data di scadenza del periodo di proroga e ne invia copia alla Regione e all'azienda USL.

Art. 9.

Norma transitoria

1. I titolari degli stabilimenti di macellazione e sezionamento a capacità limitata autorizzati ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 (Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche), dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 495 (Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/116/CEE che modifica la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile) e del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559 (Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento), nonché i titolari degli stabilimenti di macellazione in deroga, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1997, possono presentare domanda di riconoscimento entro e non oltre il 30 giugno 2009.

2. I titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 che non presentano domanda di riconoscimento possono proseguire l'attività fino al 31 dicembre 2009, cessando di operare e di immettere prodotti sul mercato a partire dal 1° gennaio 2010.

Capo III

REGISTRAZIONE

Art. 10.

Obbligo di registrazione

1. Sono soggetti a registrazione ai sensi del regolamento (CE) 852/2004, con le modalità di cui all'art. 11, tutti gli stabilimenti del settore alimentare che eseguono una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita ai quali non si applica il regolamento (CE) 853/2004.

2. Sono soggette a registrazione, con le modalità di cui all'art. 11, anche le seguenti attività che trattano prodotti di origine animale alle quali non si applica il regolamento (CE) 853/2004:

a) la vendita di carni di pollame o lagomorfi macellati nell'azienda agricola fino a un massimo di 500 capi all'anno, da parte del produttore direttamente al consumatore finale, su sua richiesta, oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, posti nell'ambito del territorio della provincia in cui insiste l'azienda o nel territorio delle province contermini, che forniscano direttamente al consumatore finale tali carni come carni fresche;

b) la cessione di alimenti di origine animale effettuata unicamente da un laboratorio annesso ad un esercizio di commercio al dettaglio ad un altro esercizio di commercio al dettaglio posto nell'ambito dello stesso comune o dei comuni limitrofi, a condizione che l'attività in questione non rappresenti l'attività prevalente dell'impresa alimentare in termini di volumi di prodotto;

c) l'attività di cacciatori che, in assenza di strutture e attrezzature dedicate, forniscono per ciascuno un massimo di 500 capi all'anno di selvaggina selvatica piccola o di un capo all'anno di selvaggina selvatica grossa direttamente al consumatore finale oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, posti nell'ambito del territorio della provincia in cui insiste la zona di caccia o nel territorio delle province contermini, che riforniscono il consumatore finale.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), il cacciatore deve comunicare in forma scritta all'esercente l'attività di commercio al dettaglio o di somministrazione la zona di provenienza degli animali cacciati, al fine di garantirne la rintracciabilità. Sono fatte salve le disposizioni in materia di accertamenti sanitari per le carni di suini ed altri animali selvatici sensibili alla trichinellosi.

4. Gli stabilimenti e le attività di cui ai commi 1 e 2 che siano già in possesso di autorizzazione o altra registrazione assimilabile, rilasciata in base a norme specifiche in materia di alimenti, non sono soggette a nuova registrazione. Le aziende U.S.L. provvedono a trasferire i dati relativi a tali imprese nell'anagrafe delle registrazioni di cui all'art. 15 entro il 31 dicembre 2009, richiedendo se del caso le necessarie integrazioni.

5. Gli stabilimenti che siano già in possesso di autorizzazione o altra registrazione assimilabile, rilasciata in base a norme specifiche di settore diverse da quelle di cui al comma 4, non sono soggetti a nuova registrazione.

Art. 11.

Modalità di registrazione

1. Salvo il disposto dell'art. 10, comma 4, la registrazione avviene a seguito di dichiarazione di inizio attività effettuata:

a) per le attività svolte in sede fissa, presso il comune dove si trova la sede operativa dello stabilimento;

b) per le attività diverse da quelle della lettera a), presso il comune dove si trova la sede legale della società o la residenza del titolare della ditta individuale.

2. La registrazione non è soggetta a rinnovo; alla registrazione provvede l'azienda U.S.L. competente per territorio.

Art. 12.

Procedura di registrazione

1. I titolari di stabilimenti ed i soggetti che svolgono le attività di cui all'art. 10 inviano al comune una dichiarazione ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) attestante il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (CE) 852/2004, corredata dalla documentazione prevista dal comune.

2. Le attività di produzione primaria, trasporto, distribuzione, vendita e cessione di alimenti, compresa la sola somministrazione di alimenti senza preparazione, possono essere iniziate a partire dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1.

3. Le attività di deposito all'ingrosso, trasformazione, preparazione e somministrazione, possono essere iniziate a seguito di eventuale sopralluogo di verifica di cui all'art. 14 o comunque trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, dandone comunicazione al comune.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 2 o della comunicazione di cui al comma 3, il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

5. Il regime di cui al comma 3 si applica anche qualora in uno stesso stabilimento siano svolte più attività ed una soltanto sia soggetta a dichiarazione con le modalità di cui al medesimo comma 3.

6. Il comune trasmette la dichiarazione di inizio attività all'azienda USL, che effettua la registrazione nell'anagrafe con le modalità di cui all'art. 15, previo eventuale sopralluogo di verifica nei casi di cui al comma 3.

7. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni di cui alla legge n. 241/1990.

Art. 13.

Aggiornamento della registrazione

1. Salvo quanto previsto al comma 2, i titolari di stabilimenti registrati ed i soggetti che svolgono attività registrate comunicano al comune la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell'attività, nonché ogni variazione significativa dell'attività, delle strutture o del ciclo produttivo, allegando la relativa documentazione; il comune trasmette la comunicazione all'azienda U.S.L. per l'aggiornamento dell'anagrafe delle registrazioni. In caso di cessione dell'attività, la comunicazione è effettuata dal nuovo titolare.

2. In caso di variazione significativa dell'attività, delle strutture o del ciclo produttivo, l'azienda USL, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, può effettuare un sopralluogo di verifica con le modalità di cui all'art. 14.

Art. 14.

Sopralluogo di verifica

1. Nei casi di cui all'art. 12, comma 3 e 13, comma 2, l'azienda U.S.L. può effettuare un sopralluogo di verifica presso la sede operativa dell'attività entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui all'art. 12, comma 1 o della comunicazione di cui all'art. 13, comma 1, al fine di verificarne la conformità ai requisiti generali e specifici previsti dal regolamento (CE) 852/2004.

2. Qualora in esito al sopralluogo di cui al comma 1 non siano riscontrate non conformità rispetto ai requisiti previsti dal regolamento (CE) 852/2004, oppure le non conformità rilevate siano tali da non rappresentare un rischio anche potenziale per la sicurezza degli alimenti, l'attività può essere iniziata, dandone comunicazione al comune. L'azienda U.S.L. notifica al titolare l'esito del sopralluogo, assegnando un termine per l'adozione delle misure correttive eventualmente necessarie.

3. Qualora le non conformità rilevate siano tali da rappresentare un rischio anche potenziale per la sicurezza degli alimenti, l'azienda U.S.L. notifica l'esito del sopralluogo al titolare ed al comune, il quale adotta un provvedimento motivato di divieto di iniziare o proseguire l'attività, salvo che il titolare provveda a conformare la stessa ai requisiti di cui al comma 1.

Art. 15.

Anagrafe delle registrazioni

1. Le aziende U.S.L. assicurano la corretta registrazione dei dati relativi agli stabilimenti ed alle attività di cui all'art. 10, nonché ai controlli ufficiali ivi effettuati, mediante un sistema informativo costituito in base a criteri omogenei sul territorio regionale, aggiornato e consultabile in tempo reale.

2. I dati minimi necessari per la registrazione sono indicati nell'allegato A del presente regolamento.

3. Le aziende U.S.L. mantengono aggiornata l'anagrafe delle registrazioni ai soli fini del controllo ufficiale.

Capo IV
NORME FINALI

Art. 16.

Deroghe

1. Nei casi previsti dall'art. 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) 852/2004 e dall'art. 10, paragrafo 4 del regolamento (CE) 853/2004, al fine di ottenere l'adozione di misure nazionali per l'adattamento dei requisiti previsti dai regolamenti stessi, ed in particolare i requisiti generali di cui all'allegato II del regolamento (CE) 852/2004 ed i requisiti specifici di cui all'allegato III del regolamento (CE) 853/2004, gli operatori del settore alimentare devono inviare al Ministero della salute - Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, per il tramite della Regione che esprime il proprio parere, una domanda corredata da:

- a) una breve descrizione dei requisiti per i quali intendono richiedere la deroga;
- b) una descrizione dei prodotti e degli stabilimenti interessati;
- c) qualsiasi altra informazione utile.

2. Qualora la deroga sia richiesta in relazione a prodotti tradizionali, ai sensi dell'art. 13, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CE) 852/2004 e dell'art. 10, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CE) 853/2004, gli operatori del settore alimentare possono chiedere in particolare l'adattamento dei seguenti requisiti:

- a) requisiti ambientali dei locali necessari a conferire ai prodotti caratteristiche specifiche, di cui all'allegato II, capitolo II, paragrafo I, lettere da a) ad e) del regolamento (CE) 852/2004;
- b) requisiti relativi al tipo di materiale che costituisce gli strumenti specifici per la preparazione, il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti, di cui all'allegato II, capitolo II, paragrafo I, lettera f) e capitolo V, paragrafo I del regolamento (CE) 852/2004.

3. Nel caso di cui al comma 2, gli operatori garantiscono in ogni caso la pulizia e la disinfezione dei locali e degli utensili con modalità e frequenza adeguate ad assicurare il mantenimento dei requisiti di igiene degli alimenti.

Art. 17.

Formazione

1. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi relativi alla formazione del personale previsti dal regolamento (CE) 852/2004 e dal regolamento (CE) 853/2004, fatte salve ulteriori disposizioni nazionali e regionali, la Regione promuove e coordina l'adozione di iniziative formative rivolte agli operatori del settore alimentare da parte delle associazioni di categoria o di enti ed organismi competenti, anche in collaborazione con le aziende USL, l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana e le università degli studi presenti sul territorio regionale.

Art. 18.

Informatizzazione delle procedure

1. Al fine di favorire la semplificazione delle procedure di cui presente regolamento, nonché modalità omogenee di svolgimento dei rapporti tra comuni e aziende U.S.L. su tutto il territorio regionale, la trasmissione tra comuni, aziende U.S.L. e Regione delle domande, delle dichiarazioni, dei relativi allegati e delle eventuali richieste di integrazione, nonché dei pareri e dei provvedimenti di cui agli articoli 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del presente regolamento, può avvenire tramite il sistema regionale di cooperazione applicativa e la piattaforma rete degli sportelli unici delle attività produttive.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 1° agosto 2006

Il vicepresidente: GELLI

(Omissis)

06R0512

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2006, n. 23.

Nuovo ordinamento delle professioni legate al turismo «Maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 39 del 21 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina nella Regione Abruzzo l'ordinamento della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, allo scopo di promuoverne uno sviluppo professionale ed equilibrato, assicurando la prestazione di un adeguato e corretto servizio.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, s'intende per maestro di mountain bike (MTB) e di ciclismo fuoristrada chi per professione:

- a) si occupa della direzione tecnico-sportiva di squadre ciclistiche e dei suoi atleti;
- b) accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite od escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e meccanica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito;
- c) istruisce i propri clienti sulla pratica del ciclismo fuoristrada in genere;
- d) traccia i percorsi occupandosi della segnaletica, delle vie e della loro manutenzione.

Art. 3.

Pratica della mountain bike

1. La percorrenza con la mountain bike di sentieri e strade non classificate come statali, regionali, provinciali o comunali, avviene a completo rischio e pericolo degli utenti.

Art. 4.

Disciplina

1. La giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, stabilisce i criteri e i principi per l'individuazione dei percorsi e delle zone in cui è vietata la pratica della mountain bike, che è sempre vietata sui terreni in coltura.

2. L'esercizio della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada nell'ambito del territorio regionale è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale e all'iscrizione nel rispettivo elenco professionale regionale della Federazione ciclistica italiana (FCI).

3. L'abilitazione per l'esercizio della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada è disciplinata dalla presente legge e si consegue mediante la partecipazione ad un corso di formazione e il superamento di un esame scritto e orale, nonché, il superamento di una prova pratica; la Direzione politiche attive del lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione, sentito il Collegio regionale dei Maestri di Mountain Bike e Ciclismo fuoristrada della Federazione ciclistica italiana settore fuoristrada e la Scuola nazionale maestri della FCI, approva il piano formazione e le relative modalità di svolgimento. Il relativo bando è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Le competenti Direzioni delle Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato regionale di Formazione e Istruzione e del Turismo esaminano e validano congiuntamente il piano formativo.

4. L'ammissione ai corsi di formazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea; sono altresì ammessi i soggetti equiparati per legge ai cittadini italiani;
- c) titolo di studio finale di istruzione secondaria di secondo grado o analoghi titoli conseguiti all'estero riconosciuti o dichiarati equipollenti dalle competenti autorità italiane;
- d) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione certificata da un medico di sanità pubblica, in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda di ammissione al corso.

5. L'ammissione agli esami finali è subordinata alla frequenza di almeno il 75 per cento delle ore di lezione dei corsi di formazione.

6. Ai candidati risultati idonei agli esami finali, la Regione rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione valido ai fini dell'iscrizione negli elenchi professionali di cui al seguente comma 7.

7. L'esercizio della professione di maestro di ciclismo fuoristrada e MTB è subordinata alla iscrizione in apposito elenco professionale regionale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio regionale dei Maestri di Mountain Bike e Ciclismo fuoristrada della federazione ciclistica italiana settore fuoristrada e coordinato dal Settore nazionale scuole fuoristrada della FCI.

8. Nell'elenco sono annotati i dati anagrafici degli abilitati all'esercizio della professione ed eventuali provvedimenti assunti.

9. Alla Direzione politiche Attive del Lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione è comunicato, ai fini di pubblicità e statistica, l'elenco regionale dei maestri di ciclismo fuoristrada e MTB in attività.

10. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 7 del presente articolo è subordinata ad apposita istanza, presentata al Collegio dei Maestri, nonché al possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza o domicilio in uno dei comuni della regione;
- b) conseguimento dell'attestato di abilitazione;
- c) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione certificata da un medico di sanità pubblica, in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione dell'istanza d'iscrizione;
- d) insussistenza delle condizioni previste dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- e) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento dell'attività professionale.

11. Coloro che, in possesso di titoli professionali conseguiti in altre Regioni o province autonome o in Stati membri dell'UE, diversi dall'Italia, intendono ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui al comma 7 del presente articolo, devono fare richiesta alla Direzione politiche Attive del Lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione; la Direzione politiche attive del lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione sentita la FCI Settore Fuoristrada Collegio regionale dei Maestri MTB, che verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge, dispone l'applicazione di eventuali misure di compensazione.

12. Negli elenchi di cui al comma 7 del presente articolo sono riportati i dati di ciascun iscritto; l'interessato è tenuto a comunicare con tempestività alla FCI Settore Fuoristrada Collegio regionale dei Maestri MTB ogni intervenuta variazione dei dati contenuti nell'elenco.

13. La struttura regionale competente cura la pubblicazione annuale degli elenchi degli iscritti nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

14. All'atto dell'iscrizione negli elenchi professionali di cui al comma 7 del presente articolo, il Collegio regionale dei Maestri di Mountain Bike e Ciclismo fuoristrada della Federazione ciclistica italiana settore fuoristrada rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento sul quale sono riportati i dati contenuti nell'elenco, nonché le eventuali altre specializzazioni tecniche e linguistiche.

15. Il tesserino è soggetto a validazione triennale; la relativa richiesta, attestante il mantenimento dei requisiti prescritti per l'iscrizione nell'elenco professionale regionale, è presentata al Collegio regionale dei Maestri, a cura dell'interessato, prima della scadenza.

16. Il tesserino deve essere reso visibile durante l'esercizio dell'attività professionale.

17. Il tesserino è sostituito in caso di deterioramento o di smarrimento e deve essere restituito al Collegio regionale dei Maestri di Mountain Bike e Ciclismo fuoristrada della federazione ciclistica italiana settore fuoristrada all'atto della cancellazione dall'elenco professionale.

18. La cancellazione dagli elenchi professionali di cui al comma 7 del presente articolo è disposta dal Collegio regionale dei Maestri di Mountain Bike e Ciclismo fuoristrada della Federazione ciclistica italiana settore fuoristrada nei seguenti casi:

- a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco;
- b) cessazione dell'attività, previa comunicazione da parte dell'interessato;
- c) aver riportato condanne che comportino l'interdizione dalla professione.

19. Ai fini dell'esercizio della professione della presente legge, è obbligatoria la frequenza ai corsi di aggiornamento professionali.

20. La direzione politiche attive del lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione su richiesta del Collegio regionale dei Maestri autorizza lo svolgimento dell'attività di aggiornamento di cui al comma 19 del presente articolo attuata mediante la partecipazione a corsi, convegni, conferenze, seminari o visite guidate.

21. Nel caso di impossibilità a prendere parte all'iniziativa di aggiornamento obbligatorio per motivate e documentate cause di forza maggiore, il dirigente del Collegio regionale dei Maestri di Mountain Bike e Ciclismo fuoristrada della Federazione ciclistica italiana settore fuoristrada, autorizza temporaneamente l'interessato all'esercizio della professione sino all'organizzazione della successiva attività di aggiornamento.

22. L'inadempimento dell'obbligo di aggiornamento comporta la sospensione dell'iscrizione nell'elenco professionale regionale. La sospensione è disposta con provvedimento del Collegio regionale dei Maestri.

23. Oltre al 1° livello di qualifica saranno organizzati secondo le stesse modalità sopra indicate, ulteriori corsi per l'acquisizione di ulteriori livelli di preparazione e di specializzazioni:

- a) Tecnico;
- b) Sportivo;
- c) Ambientale;
- d) Turistico;
- e) Promozionale;
- f) Valorizzazione delle attività legate al territorio;
- g) Valorizzazione delle risorse umane e ambientali.

24. Ogni maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada può accompagnare un solo gruppo composto da non più di dieci persone.

25. Le tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche disciplinate dalla presente legge sono determinate dai singoli operatori, nel rispetto dei limiti, minimi e massimi, stabiliti dal Collegio regionale dei Maestri MTB FCI settore fuoristrada e comunicati, entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno, alla Regione.

26. Le tariffe, minime e massime, entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

27. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 25 del presente articolo, le tariffe, minime e massime, in vigore sono prorogate per l'anno successivo.

28. I maestri di Mountain Bike e di Ciclismo fuoristrada, regolarmente iscritti negli elenchi professionali di cui ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo, durante l'esercizio della propria attività professionale, sono ammessi gratuitamente nei musei, parchi e riserve naturali di proprietà della Regione.

29. I comuni provvedono alla vigilanza e al controllo sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

30. Chiunque eserciti le attività riservate alle figure professionali definite ai sensi dell'art. 2 della presente legge, senza essere provvisto di abilitazione e senza essere iscritto negli elenchi professionali regionali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 200 a € 600.

31. Chiunque, nell'esercizio delle attività professionali disciplinate dalla presente legge, non tenga in evidenza il tesserino di riconoscimento di cui al comma 14 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 150.

32. L'applicazione di tariffe professionali inferiori o superiori a quelle minime e massime comunicate ai sensi dei commi 25, 26, 27 del presente articolo, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 100 a € 300.

33. In caso di reiterazione della violazione, gli importi delle sanzioni di cui ai commi 30, 31 e 32 del presente articolo sono raddoppiati.

34. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dai sindaci dei comuni competenti per territorio, dandone comunicazione al Collegio regionale dei Maestri ed alla Direzione politiche Attive del Lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione.

35. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 30, 31, 32, 33 e 34 del presente articolo si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205). La giunta regionale determina, con proprio atto, le modalità di versamento delle sanzioni irrogate.

36. A coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell'attestato di Maestro di Mountain Bike e di Ciclismo fuoristrada, rilasciato dalla FCI, è riconosciuto, secondo le modalità stabilite dal Collegio regionale dei Maestri e approvato dalla Direzione politiche attive del lavoro, sistema integrato regionale di formazione e istruzione, un credito formativo ai fini della partecipazione ai corsi ed esami previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

37. In attesa della costituzione del Collegio regionale dei Maestri di Mountain Bike e di Ciclismo fuoristrada si fa riferimento alla FCI settore fuoristrada ed al suo Albo dei maestri federali, con la distinzione dell'Elenco Speciale della Regione Abruzzo.

38. La presente legge non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 6 luglio 2006

OTTAVIANO DEL TURCO

06R0483

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2006, n. 24.

Integrazione del piano regionale di Gestione dei rifiuti approvato con legge regionale 28 aprile 2000, n. 83 (testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti), decreto legislativo 24 giugno 2004, n. 182: Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Approvazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti dei porti di Pescara, Giulianova, Ortona e Vasto.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* n. 39 del 21 luglio 2006)

(Omissis).

06R0484

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2006, n. 16.

Variazione allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2006.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 20 del 15 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2006 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) U.P.B. n. 1.0.010 (Consiglio regionale), capitolo n. 0100 (Indennità dei consiglieri) - in aumento euro 500.000,00;

b) U.P.B. n. 1.0.010 (Consiglio regionale), capitolo n. 0200 (Spese di rappresentanza) - in aumento euro 100.000,00;

c) U.P.B. n. 1.0.010 (Consiglio regionale), capitolo n. 0400 (Spese per il personale) - in aumento euro 100.000,00;

d) U.P.B. n. 2.2.221 (Agroindustria ed organizzazione comune mercati) capitolo n. 39783 - (Spese per funzioni conferite in materia di agricoltura e pesca) - in diminuzione euro 700.000,00.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 7 luglio 2006

IORIO

06R0403

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2006, n. 17.

Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 20 del 15 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dell'art. 117 della Costituzione la Regione promuove politiche abitative tese ad assicurare il diritto all'abitazione ed il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario di famiglie e persone meno abbienti e di particolari categorie sociali.

2. Le politiche abitative si integrano con quelle di riqualificazione urbana promosse dai comuni e concorrono al recupero del patrimonio edilizio esistente, anche non occupato, in particolare nei centri storici.

3. Le politiche abitative sono indirizzate:

a) ad incrementare ed a riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica;

b) a favorire l'ampliamento dell'offerta di alloggi in locazione a canone contenuto;

c) a favorire l'acquisto della prima abitazione, eventualmente da recuperare;

d) a consentire, d'intesa con i comuni interessati, l'acquisizione di aree a costi contenuti dove realizzare interventi organici di abitazioni, infrastrutture e servizi;

e) a sostenere finanziamento famiglie e persone meno abbienti che abitano in locazione in alloggi di proprietà privata con canoni onerosi in relazione al reddito;

f) a risolvere emergenze abitative;

g) a favorire il recupero, l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare ad abitazione principale;

h) ad attivare iniziative di informazione, di studio sui fenomeni abitativi nella Regione e di monitoraggio del patrimonio edilizio.

4. Coerentemente con le finalità di contenimento dei costi di costruzione, gli interventi edilizi perseguono obiettivi di qualità e di vivibilità dell'ambiente interno ed esterno all'abitazione, favoriscono la diffusione di soluzioni architettoniche ecocompatibili ed il risparmio energetico, assicurano, nel caso di recupero, il raggiungimento dei necessari livelli di sicurezza statica ed antisismica di cui alle leggi vigenti in materia.

5. Al conseguimento degli obiettivi della presente legge concorrono gli Istituti autonomi case popolari, i comuni, le cooperative di abitazioni, le imprese di costruzione, i privati singoli o associati, gli enti pubblici.

Art. 2.

Programmazione regionale

1. Gli indirizzi ed i criteri finalizzati alla realizzazione delle politiche abitative sono contenuti in programmi per l'edilizia residenziale pubblica.

2. Con il programma viene utilizzata la dotazione del fondo di cui all'art. 4. Le leggi annuali di bilancio rendono disponibili le necessarie risorse.

3. Il programma tiene conto delle finalità di cui all'art. 1 e dei fabbisogni primari, in particolare:

a) stabilisce gli obiettivi e indica le azioni in cui si articola la politica abitativa regionale in relazione alle disponibilità delle risorse finanziarie;

b) ripartisce i finanziamenti per tipologie di intervento, in relazione anche alla disponibilità di aree edificabili, di edifici da recuperare e di programmi organici di intervento dei comuni;

c) tiene conto della necessità di recuperare, a fini abitativi, il patrimonio edilizio esistente nei centri urbani per limitare ulteriori fenomeni di espansione delle città; promuove politiche integrate finalizzate alla riqualificazione urbana, al miglioramento del sistema delle infrastrutture, dei servizi e della accessibilità ai centri storici;

d) indica i finanziamenti da destinare a specifiche categorie di utenti, come i disabili, gli anziani, i giovani, gli studenti universitari, i cittadini extracomunitari, ecc.;

e) fissa l'entità dei contributi che possono essere assegnati per ciascuna categoria d'intervento;

f) indica i requisiti generali di ammissibilità al finanziamento delle proposte, con riferimento alla qualità dei progetti ed alla capacità degli operatori pubblici e privati di realizzare e gestire, ove richiesto, gli immobili;

g) può riservare una quota di risorse per gli interventi a carattere sperimentale di cui agli artt. 15 e 16;

h) attiva un sistema di premialità rivolto alle Amministrazioni locali che maggiormente si impegnano, con proprie risorse o con riduzione delle imposte locali sugli immobili, per raggiungere gli obiettivi fissati dalla presente legge.

4. Il programma è approvato dal Consiglio regionale su proposta della giunta regionale.

5. Il programma può essere aggiornato dalla giunta regionale qualora in sede di attuazione se ne ravvisi la necessità.

Art. 3.

Programmi operativi regionali

1. Gli obiettivi generali del piano sono attuati, sulla base delle informazioni rese disponibili dall'osservatorio sulla condizione abitativa di cui all'art. 5, mediante programmi operativi, di seguito denominati P.O.R., approvati dalla giunta regionale.

2. La giunta regionale, in relazione alle risorse, fissa i tempi e le procedure per la raccolta delle proposte, la localizzazione degli interventi, l'individuazione degli operatori pubblici e privati e le modalità per la loro ammissione al P.O.R.

3. Il P.O.R. indica per ciascuna categoria di intervento:

a) l'operatore, pubblico o privato, scelto per la realizzazione;

b) la fonte di finanziamento;

c) il contributo regionale assegnato e le modalità di erogazione;

d) le procedure e le modalità di controllo dell'attuazione del piano e di rendicontazione delle spese sostenute, nel caso di interventi pubblici;

e) le prescrizioni tecniche ed i tempi per la realizzazione degli interventi;

f) i requisiti che devono possedere i richiedenti dei contributi e degli alloggi.

4. Il P.O.R. tiene conto, compatibilmente con il contenuto della presente legge, degli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e la promozione delle ecoqualità architettonica nell'edilizia residenziale pubblica e privata.

5. La struttura regionale competente per materia assicura il costante monitoraggio dell'avanzamento degli interventi. La stessa propone alla giunta regionale la revoca dei finanziamenti per quegli interventi che non rispettano le scadenze prefissate dal P.O.R. con la procedura di cui ai successivi commi.

6. Gli interventi di edilizia residenziale pubblica devono pervenire all'inizio dei lavori entro il termine massimo di tredici mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di individuazione dei soggetti attuatori.

7. Se gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata-convenzionata non pervengono all'inizio dei lavori entro i termini di cui al precedente comma, l'assessore regionale competente nomina, nei trenta giorni successivi, un commissario *ad acta* che provvede entro novanta giorni. Il commissario è competente a compiere tutti gli atti necessari per pervenire all'inizio dei lavori ed ha il potere di utilizzare, ove ne ricorrano i presupposti, le strutture competenti del soggetto attuatore.

8. Le spese del commissariamento, determinate dalla giunta regionale con apposito atto deliberativo, sono a carico del soggetto attuatore per l'edilizia sovvenzionata, della Regione per l'edilizia agevolata-convenzionata. Con la legge di bilancio, annualmente, sono stanziati i necessari fondi in base alle esigenze.

9. Decorso il termine dei novanta giorni di cui al comma 7, la giunta regionale riassegna o revoca i finanziamenti, ridetermina la localizzazione degli interventi e l'individuazione dei soggetti attuatori. Con la rilocalizzazione la giunta regionale assegna un nuovo termine per l'inizio dei lavori che per lo stesso soggetto attuatore non può superare dieci mesi, trascorsi i quali la struttura regionale competente può promuovere un accordo di programma o proporre la revoca alla giunta regionale. Nell'accordo è stabilito anche il nuovo termine per l'inizio dei lavori. I fondi non destinati agli interventi a seguito dell'accordo di programma sono revocati dalla giunta regionale e riutilizzati dalla stessa.

10. In deroga a quanto previsto dall'art. 2 e dal presente articolo, la giunta regionale può dare attuazione ad interventi straordinari o sperimentali promossi a livello nazionale o comunitario che richiedono una programmazione delle risorse incompatibile, nei tempi, con le procedure ordinarie previste dalla presente legge.

11. Gli IACP, o altro organismo indicato dalla legge, quando ne ricorrano le condizioni, possono essere indicati quali titolari degli interventi previsti nei successivi articoli 7 e 10.

Art. 4.

Fondo regionale per le politiche abitative

1. Per finanziare gli interventi previsti dalla programmazione regionale è istituito il fondo regionale per le politiche abitative.

2. Nel fondo confluiscono:

a) le risorse dell'Unione europea finalizzate o connesse agli obiettivi di cui alla presente legge;

b) le risorse statali attribuite a qualunque titolo alla Regione per le politiche abitative e per il sostegno alla locazione;

c) i rientri derivanti dall'applicazione dell'art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;

d) le risorse proprie regionali appositamente previste con legge finanziaria annuale;

e) altre risorse attinenti l'edilizia residenziale pubblica.

3. Il fondo è utilizzato, con le modalità individuate nei successivi articoli, per investimenti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

4. Il fondo è utilizzato anche come sostegno al reddito per favorire l'accesso all'abitazione privata in locazione da parte di nuclei familiari meno abbienti, e può, a tal fine, essere integrato dai comuni con proprie risorse finanziarie.

5. Concorrono alla programmazione regionale anche le risorse derivanti dai:

a) residui fondi disponibili presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) canoni di locazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 20, comma 4;

c) rientri derivanti dalle alienazioni di alloggi conseguenti a provvedimenti di razionalizzazione della gestione del patrimonio pubblico.

Art. 5.

Osservatorio regionale della condizione abitativa

1. In attuazione dell'art. 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è istituito l'Osservatorio regionale della condizione abitativa con il compito di monitorare in modo permanente:

a) la condizione abitativa e il fabbisogno abitativo, con particolare riferimento a quello espresso dalle categorie sociali più deboli, quali anziani, disabili, immigrati, coppie giovani, ecc.;

b) lo studio dei fenomeni abitativi al fine di orientare le scelte di politica abitativa e urbana sulla base di conoscenze acquisite;

c) l'utenza del patrimonio abitativo pubblico o assistito da contributi pubblici;

d) l'analisi finalizzata all'individuazione di problematiche e linee di intervento;

e) la consistenza del patrimonio abitativo pubblico;

f) l'acquisizione dei dati presso comuni, Istituti autonomi case popolari e altri enti, attraverso un'adeguata infrastruttura di rete compatibile;

g) la formazione e gestione di apposita anagrafe degli utenti e del patrimonio abitativo;

h) la rappresentazione cartografica dei dati raccolti;

i) l'andamento del mercato immobiliare;

j) ogni altra funzione scaturente dalle modalità operative e forme di coordinamento tra amministrazioni statale e regionale.

2. L'Osservatorio regionale, le cui funzioni sono svolte da una struttura complessa denominata ufficio, facente parte del servizio edilizia residenziale, si raccorda con l'osservatorio nazionale fornendo i dati di sintesi. Il referente dell'osservatorio nazionale è individuata nel dirigente responsabile del Servizio edilizia residenziale che si avvale di personale regionale di supporto. Con propria determinazione il dirigente stesso disciplina le funzioni dell'osservatorio regionale e designa il rappresentante facente parte del comitato tecnico scientifico delle regioni.

3. Gli Istituti autonomi case popolari concorrono, secondo le direttive adottate dalla giunta regionale, alla formazione e implementazione dell'Osservatorio della condizione abitativa, fornendo i dati riguardanti il patrimonio immobiliare e l'utenza.

4. Gli Istituti autonomi case popolari possono accedere alla banca dati dell'osservatorio al fine di acquisire informazioni di carattere generale.

5. Con apposito regolamento la giunta regionale emanerà norme in materia di formazione dell'anagrafe dell'utenza e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

6. Gli enti proprietari o gestori degli alloggi, gli enti locali, gli operatori privati, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria forniscono le informazioni e la documentazione in loro possesso utili alla realizzazione e gestione dell'anagrafe. I dati forniti costituiscono il supporto informativo anche per la rilevazione dei fabbisogni.

7. Le norme regolamentari disciplinano la costituzione di un apposito comitato tecnico scientifico regionale per la formazione dell'anagrafe di cui al comma 5.

Art. 6.

Fabbisogno abitativo

1. I comuni trasmettono alla Regione informazioni contenenti: gli indicatori del fabbisogno nel breve e medio termine espresso dalle domande presentate per l'assegnazione di alloggi in locazione;

la disponibilità di aree o immobili sui quali è possibile localizzare le tipologie di intervento;

l'indicazione delle risorse necessarie per ciascuna tipologia di intervento;

l'entità del cofinanziamento comunale per ciascuna tipologia di intervento.

2. La giunta regionale può emanare direttive sulle modalità e i tempi per la trasmissione delle informazioni.

TITOLO II

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Art. 7.

Nuove costruzioni e recupero del patrimonio edilizio esistente

1. Il programma regionale di cui all'art. 2 può attivare risorse per l'incremento di alloggi pubblici da destinare alla locazione mediante interventi di nuove costruzioni, di recupero o di acquisto e recupero.

2. Gli interventi di recupero del patrimonio abitativo sono finalizzati al reinserimento dei nuclei familiari nei centri urbani, alla eliminazione del degrado edilizio ed alla integrazione tra diverse categorie sociali.

3. Il recupero deve garantire:

a) la tutela degli aspetti architettonici, storici ed ambientali;

b) la riduzione della vulnerabilità sismica;

c) il conseguimento della sicurezza statica ed il miglioramento della qualità degli spazi.

4. Sono incentivati gli interventi di recupero del patrimonio abitativo compresi in programmi organici di intervento.

5. Sono considerati prioritari gli interventi che prevedono il recupero di interi isolati nei centri storici, intendendosi per isolato uno o più edifici contigui inseriti in un contesto urbano degradato ma con esistenza di strade e di spazi liberi.

Art. 8.

Proprietà dell'abitazione primaria

1. Per favorire l'incremento della proprietà dell'abitazione primaria sono concessi contributi agli operatori privati per l'acquisto e recupero, il recupero e la costruzione di abitazione da destinare a residenza. Per le stesse finalità sono concessi contributi agli Istituti autonomi case popolari regionali.

2. Il contributo è determinato in percentuale al costo di costruzione e graduato in base a fasce di reddito.

3. La determinazione del contributo avviene con il programma regionale e comunque non può superare il 40% per il recupero e l'acquisto e recupero, il 35% per le nuove costruzioni.

Art. 9.

Acquisto aree edificabili ad uso residenziale e urbanizzazione primaria

1. Il programma regionale stabilisce le modalità di acquisto e/o urbanizzazione primaria e secondaria di aree edificabili da destinare all'edilizia residenziale pubblica e l'entità del contributo pubblico.

Art. 10.

Programmi di recupero urbano

1. Per favorire la riqualificazione urbana il programma regionale prevede interventi destinati alla realizzazione di opere al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica secondo la normativa vigente e in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

2. Nell'ambito dei programmi di recupero urbano sono previste opere per la realizzazione, la manutenzione e l'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie. Particolare attenzione deve essere data all'edificazione di completamento di complessi urbanistici esistenti e alla ristrutturazione degli edifici.

3. Il programma regionale determina modalità e criteri generali per la concessione di contributi.

4. Al programma di recupero urbano possono concorrere anche risorse private secondo modalità, criteri e requisiti dei soggetti privati previsti dal programma regionale.

Art. 11.

Eliminazione baracche

1. Il programma regionale prevede l'eliminazione di baracche o altri locali adibiti ad abitazione comunque occupati o occupati in via provvisoria a seguito di eventi calamitosi o straordinari. Contemporaneamente all'assegnazione dei nuovi alloggi deve essere garantita la rimozione delle abitazioni provvisorie.

Art. 12.

Eliminazione barriere architettoniche e adeguamento impianti

1. Il programma regionale assicura l'eliminazione delle barriere architettoniche e l'adeguamento degli impianti negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica di proprietà pubblica nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 13.

Edilizia per particolari categorie sociali

1. Il programma regionale individua le categorie sociali sulla base dei dati forniti dall'osservatorio di cui all'art. 5 e stabilisce per ognuna di esse i requisiti di accesso ai contributi, le priorità e le prescrizioni per la realizzazione degli interventi.

2. Sono garantiti interventi che consentano all'interno delle abitazioni la presenza stabile di persone o famiglie che assistano gli anziani o altre persone in condizione di disagio.

3. Le norme regolamentari possono stabilire le prescrizioni tecniche per l'adeguamento degli alloggi abitati da anziani o da altre persone in condizioni di disagio.

TITOLO III

METODOLOGIE E SOLUZIONI INNOVATIVE

Art. 14.

Sostegno al reddito

1. Nel rispetto della normativa vigente i conduttori di alloggi in locazione con contratto registrato possono beneficiare di contributi per concorrere al pagamento dei canoni che incidano sul reddito del nucleo familiare in modo rilevante.

2. Le norme regolamentari stabiliscono i requisiti ed il rapporto tra canone di locazione e reddito familiare.

3. I contributi sono erogati in base alle disponibilità finanziarie derivanti dal fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modifiche, e di risorse regionali.

4. I comuni provvedono ad individuare i beneficiari, a quantificare i contributi e ad erogare gli stessi secondo le modalità stabilite dalle norme regolamentari.

5. Le risorse sono ripartite tra i comuni dalla giunta regionale secondo il fabbisogno e con criteri di premialità per quelli che concorrono al finanziamento.

Art. 15.

Sperimentazione

1. Il programma regionale promuove la realizzazione di interventi innovativi anche a carattere sperimentale che riguardino in particolare:

nuovi prodotti e componenti per l'automazione di funzione negli impianti e nelle apparecchiature tecnologiche degli edifici;

nuove tecnologie dell'informazione;

nuovi componenti e sistemi di comunicazione che consentano di realizzare sistemi tecnologici complessi per migliorare la fruizione e la gestione degli spazi

valorizzazione e qualificazione delle relazioni, forme di abitare; miglioramento delle qualità ambientali e del risparmio energetico;

impiego di materie prime rinnovabili o di derivazione naturale; isolamento acustico verso l'esterno e tra gli alloggi;

soluzioni innovative per garantire l'accessibilità, la visitabilità e l'adattabilità;

diversificazione della risposta alloggiativa in rapporto all'eterogeneità dei bisogni;

funzionalità indipendente di parti degli alloggi al fine di garantire la privacy di anziani, coabitanti o figli adulti.

Art. 16.

Sperimentazione finalizzata

1. Al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo il programma regionale promuove programmi sperimentali di edilizia residenziale pubblica da realizzare con risorse attivate dai comuni e Istituti autonomi case popolari e con il concorso finanziario della Regione finalizzati ad incrementare l'offerta di alloggi da destinare permanentemente o temporaneamente alla locazione a canone convenzionato di cui all'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modifiche.

2. Il programma definisce i limiti di reddito per l'accesso e le priorità per particolari categorie sociali deboli. La superficie massima degli alloggi è quella prevista dall'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 17.

Costi di costruzione

1. La giunta regionale, coerentemente con le determinazioni già assunte, stabilisce i costi massimi ammissibili per gli interventi di recupero e nuova costruzione con riferimento alle tipologie ricorrenti e al livello qualitativo che si vuole perseguire.

TITOLO IV

BENEFICIARI E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 18.

Beneficiari

1. Con norme regolamentari sono stabiliti i requisiti dei beneficiari per l'accesso ai contributi, alla proprietà della prima abitazione, alla locazione permanente ed a termine.

2. Con le stesse norme sono previsti anche i requisiti aggiuntivi per l'accesso ai contributi per le categorie speciali.

Art. 19.

Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

1. Gli Istituti autonomi case popolari possono stipulare con gli Enti proprietari convenzioni per la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Con la convenzione sono disciplinati i compiti di amministrazione e di manutenzione degli alloggi, di contabilizzazione e di riscossione dei canoni di locazione.

2. Le convenzioni di cui al comma 1, per tutta la durata dell'emergenza, possono essere stipulate anche per la gestione degli alloggi acquistati ai sensi della legge regionale 21 novembre 2003, n. 34, e destinati alle popolazioni colpite dall'evento sismico del 31 ottobre 2002.

3. Le norme di cui alla legge 4 agosto 1998, n. 12, e successive modificazioni, terminata la situazione di emergenza, si applicano anche agli alloggi di cui alla legge regionale 21 novembre 2003, n. 34.

4. Al comma 2, secondo rigo, dell'art. 1 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modificazioni, sono cancellate le parole «e al Segretario generale del C.E.R.».

Art. 20.

Canoni di locazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

1. Il canone di locazione, che non può comunque essere inferiore ad un canone minimo calcolato per assicurare la copertura dei costi di gestione degli immobili, è disciplinato con norme regolamentari.

2. Il canone di locazione è diretto a compensare i costi di gestione, compresi gli oneri fiscali, a garantire la manutenzione e l'adeguamento del patrimonio gestito, nonché a contribuire, per la parte eccedente, allo sviluppo di politiche abitative.

3. Le norme regolamentari disciplinano le modalità di calcolo secondo fasce di utenza:

I) fascia protetta socialmente alla quale si applica un canone commisurato al solo reddito del nucleo familiare;

II) fascia amministrativa alla quale si applica un canone commisurato al reddito per la permanenza e sulla base del valore dell'immobile;

III) fascia di decadenza alla quale si applica un canone maggiorato rispetto a quello di cui al n. 11).

4. Gli Istituti autonomi case popolari, i comuni e gli altri soggetti proprietari o gestori del patrimonio di edilizia residenziale pubblica versano annualmente, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, alla Regione il venti per cento dei proventi derivanti dai canoni di locazione nonché le parti eccedenti i costi di cui al comma 2. La giunta regionale con proprio atto ne disciplina la riscossione.

5. La Regione provvede al reinvestimento dei proventi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica con appositi programmi.

Art. 21.

Realizzazione interventi di edilizia residenziale pubblica

1. Gli interventi previsti dalla programmazione regionale e dai P.O.R. possono essere realizzati da operatori pubblici o privati nonché dai singoli cittadini. Gli Istituti autonomi case popolari possono, previa convenzione, svolgere il ruolo di operatori per conto degli enti pubblici.

2. I soggetti attuatori presentano annualmente alla giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione dei programmi costruttivi.

3. La struttura regionale competente attua controlli periodici sullo stato di attuazione dei programmi e dà impulso alle procedure di cui all'art. 3.

Art. 22.

Bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e norme di snellimento delle procedure

1. La giunta regionale adotta, nel rispetto della normativa vigente, un bando tipo per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. All'art. 5, comma 1, della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modificazioni, è aggiunta la lettera: g) l'anno fiscale di riferimento che le Commissioni di cui all'art. 9, prenderanno in considerazione per la determinazione del reddito fiscalmente imponibile dell'intero nucleo familiare inteso quale requisito per l'assegnazione degli alloggi».

3. L'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. La graduatoria è predisposta da commissioni nominate con decreto dell'Assessore regionale competente per materia.

2. Le commissioni con competenza territoriale provinciale hanno sede presso gli Istituti autonomi case popolari, quelle con competenza territoriale comunale presso i comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti. Le segreterie operative delle commissioni sono formate da due dipendenti degli Istituti autonomi case popolari o del comune, designati, rispettivamente, dal presidente o dal sindaco.

3. Le commissioni sono così composte:

dal dirigente regionale responsabile della struttura competente in materia di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o da un dirigente che ha diretto tale struttura per almeno cinque anni, con funzioni di Presidente;

da un dipendente regionale appartenente alla struttura competente per materia, con funzioni di vice Presidente designato dal dirigente del Servizio Edilizia Residenziale;

da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale, scelto tra quelli designati dalle medesime;

da un dipendente dell'Istituto autonomo case popolari nel cui ambito territoriale sorgono gli alloggi da assegnare, designato dal relativo Presidente;

per i comuni inferiori a ventimila abitanti da un dipendente ove ricadono gli alloggi da assegnare, designato di volta in volta dal sindaco;

per i comuni superiori a ventimila abitanti da un dipendente designato dal sindaco.

4. Il Presidente e gli altri componenti durano in carica cinque anni dalla nomina. Quarantacinque giorni prima della scadenza il dirigente del servizio edilizia residenziale provvede a richiedere le designazioni che devono essere effettuate entro venti giorni. In mancanza di designazioni l'Assessore regionale competente per materia provvede alla nomina, sentito il dirigente responsabile del servizio edilizia residenziale, entro e non oltre quarantacinque giorni successivi alla scadenza. Durante il periodo della *prorogatio* possono essere adottati esclusivamente gli atti di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444.

5. Ai componenti delle commissioni viene attribuito un compenso pari a quello determinato ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 26 maggio 1992, n. 15. Al segretario della commissione viene attribuito un compenso pari al 75% di quello dei componenti. L'onere finanziario per il funzionamento della commissione è a carico dei comuni ed è calcolato a cura della Segreteria».

Art. 23.

Punteggi per l'inclusione nelle graduatorie

1. Ai richiedenti l'alloggio di edilizia residenziale pubblica che occupino un'abitazione impropria da almeno un anno, con attestazione dell'Ufficio tecnico comunale e dell'autorità sanitaria competente, è attribuito un punteggio pari a 1. Per abitazione impropria si intende qualsiasi costruzione non in regola con le norme sull'edificazione per civile abitazione e comunque prive di abitabilità o di agibilità.

2. il punto b-3) della lettera B) condizioni oggettive dell'allegato «A» alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«b-3) ai richiedenti che abitino in alloggio privo di servizi igienici propri regolamentari come da decreto del Ministero della sanità 5 luglio 1975 e successive modifiche, dietro presentazione di attestato rilasciato da parte delle autorità sanitarie competenti, è attribuito un punteggio non superiore a 2 se manca del tutto il servizio o se mancano tre elementi essenziali, non superiore a 1 se mancano meno di tre elementi».

3. Il punto b-4) della lettera B) condizioni oggettive della tabella «A» allegata alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modificazioni, tra le parole «provvedimento esecutivo di sfratto» e «che non sia stato intimato» sono inserite le parole: «che abbia ancora efficacia esecutiva qualunque sia il momento in cui è stato adottato».

4. Il punto c-2) della lettera C) condizioni aggiuntive della tabella «A» allegata alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente: «richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone di locazione incida sul reddito imponibile annuo complessivo di tutti i componenti il nucleo familiare, in presenza comunque di un reddito sufficiente a coprire il canone, determinato secondo il dettato dell'art. 2, comma 1, lettera e), con esclusione del calcolo ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive sostituzioni e modificazioni, in misura del 25% al 35%, punti 1, oltre il 35%, punti 2. Il punteggio non va attribuito qualora il richiedente abbia usufruito nell'anno precedente quello del bando di concorso della concessione di un contributo per il pagamento del canone di locazione ai sensi dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni».

5. I termini previsti dall'art. 10 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modificazioni, per la formazione delle graduatorie devono intendersi ordinatori.

Art. 24.

Requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Il titolare di diritti di proprietà colpiti da eventi calamitosi o il cui stato di conservazione sia considerato scadente e privo dei servizi essenziali, purché sussistano gli altri requisiti previsti dall'art. 2 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modificazioni, può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in presenza di ordinanza di sgombero e comunque solo per la durata della validità di quest'ultima.

2. I comuni all'atto della formazione del bando di concorso per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica prevedono un limite minimo vitale di reddito annuo complessivo imponibile del nucleo familiare, rapportato al numero dei componenti, purché tale limite non sia superiore alla terza classe di reddito di cui alle condizioni soggettive punto a-1) della tabella «A» allegata alla legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modificazioni, moltiplicata per il numero dei componenti il nucleo familiare medesimo.

3. Il limite di cui al comma 2 non costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione al bando di concorso, purché il richiedente dimostri i mezzi di sostentamento del proprio nucleo familiare. La commissione competente alla formazione della graduatoria può assumere informazioni al riguardo presso gli uffici comunali di residenza e presso qualsiasi altro organismo ritenuto idoneo ai fini dell'accertamento.

4. Tra i requisiti per l'assegnazione sono annoverati quello dell'assenza di precedenti assegnazioni di alloggio adeguato al proprio nucleo familiare e quello di non aver rinunciato ad un alloggio precedentemente assegnato.

5. Ai fini della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modificazioni, per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dalla persona singola, dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, dagli affiliati con loro conviventi e dai minori in affidamento. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al 3° grado e gli affini fino al 2° grado. Le persone non legate da vincoli di parentela o affinità, ancorché conviventi, sono incluse nel nucleo solo qualora la convivenza sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e sia instaurata da almeno due anni alla data del bando di concorso.

Art. 25.

Limiti di reddito per l'accesso

1. Il limite di reddito per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica è aggiornato biennialmente con determinazione del dirigente responsabile del Servizio regionale competente sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Con le medesime modalità sono aggiornate le classi di reddito del nucleo familiare che attribuiscono un punteggio per la formazione delle graduatorie nonché i limiti di reddito per la permanenza nell'edilizia residenziale pubblica.

Art. 26.

Riserve di alloggi

1. Sia la percentuale che la/e situazione/i di emergenza abitativa previste dall'art. 16 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modificazioni, devono trovare collocazione nel bando di concorso. I riservatari sono inseriti nella graduatoria generale secondo il proprio punteggio assegnato dalla Commissione.

2. In mancanza di domande da parte di coloro che si trovino nella/e situazione/i di emergenza gli alloggi riservati vanno assegnati a favore di coloro che sono collocati utilmente nella graduatoria generale.

3. L'assegnazione provvisoria può essere fatta dal sindaco nell'ambito della riserva solo dopo la pubblicazione del bando di concorso.

4. L'assegnazione provvisoria a favore delle categorie di cui alla lettera c) del comma 1 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modificazioni, può essere fatta solo dopo la formulazione della graduatoria generale e nel rispetto della stessa.

5. Ai fini della partecipazione alla riserva delle categorie di cui alla lettera c) del comma 1 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modificazioni, si prescinde dal requisito del reddito inteso quale limite di accesso.

6. La lettera c) dell'art. 16, comma 1, della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «c) appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, al corpo degli agenti di custodia, al corpo dei vigili del fuoco e al corpo forestale dello Stato».

Art. 27.

Alloggi per studenti universitari

1. All'art. 4 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma 6: «La giunta regionale è autorizzata ad emanare apposito regolamento contenente norme per l'assegnazione di alloggi a studenti universitari realizzati con programmi di Edilizia residenziale pubblica. Con lo stesso regolamento sono determinati i requisiti ed i relativi canoni di locazione».

Art. 28.

Accertamento dei requisiti

Il primo comma dell'art. 27 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «La situazione reddituale e la permanenza dei requisiti sono accertati annualmente dal soggetto gestore degli alloggi anche attraverso la richiesta all'assegnatario di informazioni e di documentazione. L'accertamento opera sulla base della situazione degli assegnatari relativa all'anno precedente. In caso di perdita dei requisiti per due anni consecutivi il soggetto gestore, tramite il comune ove sono ubicati gli alloggi, trasmette la documentazione alla commissione competente di cui all'art. 9 per la verifica della perdita dei requisiti».

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 29.

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le norme contenute nelle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica incompatibili con la presente legge.

2. È abrogata la legge regionale 20 gennaio 1982, n. 8.

Art. 30.

Norma transitoria

1. Le graduatorie in corso di formazione alla data di entrata in vigore della presente legge seguono la normativa in vigore al momento dell'emanazione del bando di concorso.

2. La composizione delle commissioni per la formazione delle graduatorie, è revisionata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Fino all'adozione delle norme regolamentari, delle direttive e degli atti previsti dalla presente legge si applica la normativa vigente.

4. I soggetti proprietari o gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, dall'entrata in vigore della presente legge, accantonano la percentuale dei canoni nonché le parti eccedenti di cui all'art. 20, comma 4, fino a quando la giunta regionale non ne disciplina la riscossione.

5. L'art. 22 si applica anche alle commissioni in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

Regolarizzazioni

1. Gli enti gestori possono disporre la regolarizzazione dell'assegnazione nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge occupano senza titolo alloggi, abitabili e ultimati, di edilizia residenziale pubblica a condizione che entro centoventi giorni le commissioni di cui all'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1998, n. 12, e successive modificazioni, verifichino il possesso dei requisiti degli occupanti.

Art. 32.

Norme finanziarie

1. Al finanziamento degli oneri di natura corrente per l'attuazione degli articoli 1, comma 3, lettera h) e 5, comma, si fa fronte inizialmente mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse disponibili provenienti dagli accordi di programma in materia di edilizia residenziale pubblica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, successivamente con fondi appositamente stanziati dalla legge annuale di bilancio.

2. Al finanziamento degli interventi dalla presente legge si fa fronte con le risorse di cui all'unità revisionale di base 310 del bilancio regionale, con i fondi residui in materia di edilizia residenziale pubblica, con quelli reperibili attraverso l'attuazione dell'art. 20 della presente legge e l'alienazione degli alloggi, nonché con ogni altra risorsa reperibile finalizzata all'edilizia residenziale pubblica.

Art. 33.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 7 luglio 2006

IORIO

06R0404

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2006, n. 17.

Istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 36 del 7 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. È istituito presso il Consiglio regionale della Campania il garante dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato garante, al fine di assicurare la piena attenzione, nell'ambito del territorio regionale, dei diritti e degli interessi riconosciuti ai minori prescindendo dal requisito della cittadinanza.

2. Il garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Art. 2.

Funzioni

1. Il garante svolge le seguenti funzioni:

a) vigila, con la collaborazione degli operatori preposti, che sia data applicazione su tutto il territorio regionale alla Convenzione Internazionale di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché alla Carta europea di Strasburgo sui diritti del fanciullo del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77;

b) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura per l'infanzia e l'adolescenza, finalizzata al riconoscimento delle fasce di età minorili come soggetti titolari di diritti;

c) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e rappresenta alle amministrazioni competenti la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano;

d) esercita vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia segnalando agli organi competenti gli opportuni interventi;

e) promuove, in accordo con la Presidenza del Consiglio regionale e con le istituzioni competenti in materia di servizi socio-educativi, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per l'infanzia istituita dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451;

f) promuove in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni del privato sociale e con le organizzazioni sindacali, iniziative per la tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento alla prevenzione ed al trattamento degli abusi, del lavoro minorile e della dispersione scolastica;

g) segnala, alle amministrazioni pubbliche competenti, fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo ed urbanistico;

h) collabora, in collegamento con l'osservatorio regionale per l'infanzia, alla raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi all'infanzia e adolescenza in ambito regionale;

i) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti locali da essa dipendenti ai sensi dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, se sussistono fattori di rischio;

l) vigila, in collaborazione con il CO.RE.COM., sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i minori sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa, allo scopo di segnalare alla autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;

m) promuove e sostiene forme di partecipazione dei minori alla vita delle comunità locali;

n) collabora allo sviluppo di una nuova cultura urbanistica d'intesa con il competente assessorato regionale al fine di pervenire alla previsione obbligatoria nei piani regolatori generali di aree esclusivamente destinate al gioco per l'infanzia e l'adolescenza;

o) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero non accompagnato.

Art. 3.

Nomina, requisiti e incompatibilità

1. Il garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione; dura in carica l'intera legislatura e non può essere rieletto.

2. Può essere eletto colui che è in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore ai sessantacinque anni;

b) diploma di laurea;

c) possesso di documentata esperienza, almeno quinquennale, maturata nell'ambito delle discipline di tutela dei diritti dell'infanzia.

3. Al garante si applica la disciplina prevista dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17, e successive modifiche e non può essere eletto garante colui che presenta carichi pendenti o riporta condanne passate in giudicato, indipendentemente dal tipo di reato contestato.

4. L'incarico di garante è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, anche libero professionale, ovvero rappresentativa. Esso può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge dal Consiglio regionale.

Art. 4.

Indennità

1. Al garante è attribuita un'indennità mensile di funzione pari al trentacinque per cento della indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali.

Art. 5.

Ufficio del garante

1. L'ufficio del garante ha sede presso il Consiglio regionale. L'ufficio di Presidenza del consiglio provvede per le risorse umane ed infrastrutturali nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, determinando annualmente il fondo a disposizione per le spese di funzionamento.

2. Per lo svolgimento della propria attività, il garante può avvalersi, previa intesa con i comuni e le aziende sanitarie, della collaborazione dei servizi sociali e dei servizi del dipartimento materno-infantile delle aziende sanitarie locali.

Art. 6.

Relazioni

1. Il Garante riferisce semestralmente alla giunta regionale ed alla commissione consiliare permanente competente in materia di politiche sociali sull'attività svolta.

2. Il garante presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella Regione, sullo stato dei servizi esistenti e sulla efficacia delle azioni promosse.

3. Il Consiglio adotta le determinazioni che ritiene opportune invitando gli organi statutari della Regione e degli enti istituzionali che si occupano di minori ad adottare le conseguenti misure.

4. Della relazione annuale è data adeguata pubblicità.

Art. 7.

Conferenza regionale sull'infanzia

1. Allo scopo di promuovere e rafforzare una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell'infanzia e adolescenza, il Consiglio regionale organizza, con cadenza triennale, in prossimità della giornata italiana per i diritti dell'infanzia, la Conferenza regionale in collaborazione con il garante, l'assessorato alle politiche sociali, gli enti locali e con tutti i soggetti interessati.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con l'istituzione di apposita unità previsionale di base, denominata «Garante dell'infanzia e dell'adolescenza», prevedendo per l'anno 2007 lo stanziamento di € 45.000,00.

2. Alla determinazione della spesa per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 24 luglio 2006

BASSOLINO

06R0465

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2006, n. 18.

Istituzione dell'ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed osservatorio regionale sulla detenzione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 36 del 7 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ufficio del garante

1. È istituito, presso il Consiglio regionale, l'ufficio del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone.

2. Tra le persone di cui al comma 1, rientrano i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nonché nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri e nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti al trattamento sanitario obbligatorio.

Art. 2.

Costituzione, incompatibilità e revoca

1. Il garante è il titolare dell'ufficio di cui all'art. 1. Il garante è scelto tra candidati che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo o che hanno una indiscussa e acclarata competenza nel settore della protezione dei diritti fondamentali, con particolare riguardo ai temi della detenzione. Il garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione. Il garante resta in carica per l'intera legislatura e non può essere rieletto.

2. Il bando per la presentazione delle domande è pubblicato, a cura del Presidente del consiglio regionale, nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge. Le volte successive alla prima, il bando è pubblicato dopo trenta giorni dalle dimissioni o dalla scadenza di mandato.

3. Al Garante si applica la disciplina prevista dall'art. 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17, e successive modifiche. Non può essere eletto garante colui che ha carichi pendenti o riporta condanne passate in giudicato indipendentemente dal tipo di reato contestato e colui che ha ricoperto incarichi nell'amministrazione penitenziaria.

4. Il garante non può esercitare durante il mandato altre attività di lavoro autonomo o subordinato. Il conferimento della carica di garante a personale regionale e di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

5. Il garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

6. Il Consiglio regionale può revocare il garante per gravi violazioni di legge.

7. Presso l'ufficio del garante è istituito l'osservatorio regionale sulle condizioni della detenzione, composto dalle associazioni, organizzazioni o enti che si occupano delle questioni legate alla detenzione.

Art. 3.

Indennità di funzione

1. Al garante è attribuita un'indennità di funzione pari al trentacinque per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni, nel caso di missione in un comune diverso da quello in cui ha sede l'ufficio, al garante spetta altresì il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

Art. 4.

Organizzazione e regolamento

1. L'ufficio del garante ha sede presso il Consiglio regionale. L'ufficio di Presidenza del consiglio provvede per le risorse umane ed infrastrutturali nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, determinando annualmente il fondo a disposizione per le spese di funzionamento.

2. Il garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

3. Il garante adotta un apposito regolamento che disciplina il proprio funzionamento.

Art. 5.

Funzioni

1. Il garante, per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, e nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'art. 1, comma 2, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, all'assistenza religiosa, alla formazione professionale ed ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'art. 1, comma 2, dei quali è a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;

c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a) nel pieno rispetto delle decisioni assunte dall'autorità giudiziaria e compatibilmente con il regime detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche;

d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, se dette omissioni o inosservanze perdurano, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;

e) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'art. 1, comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;

f) propone alla giunta regionale iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

g) concorda con il Presidente del consiglio regionale la creazione di commissioni regionali di controllo delle condizioni detentive, composte secondo i principi statutari senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 6.

Protocolli d'intesa

1. I protocolli d'intesa sottoscritti dalla Regione e le amministrazioni statali competenti devono promuovere:

a) l'attivazione all'interno degli istituti penitenziari di strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all'art. 1, comma 1;

b) la previsione anche di altre forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni dell'ufficio del garante.

Art. 7.

Relazione annuale

1. Entro il trenta aprile di ogni anno il garante presenta una relazione alla giunta regionale e al Consiglio regionale sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati ottenuti.

2. La relazione è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità su altri organi di stampa della Regione o indipendenti.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con l'istituzione di apposita unità previsionale di base, denominata «Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale» prevedendo per l'anno 2007 lo stanziamento di euro 45.000,00.

2. Alla determinazione della spesa per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 24 luglio 2006

BASSOLINO

06R0466

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2006, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24. Art. 25, comma 8, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania. Legge finanziaria 2006.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 36 del 7 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 8 dell'art. 25, della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, è sostituito dal seguente:

«8. Il termine previsto dalla legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, art. 4, comma 2, per la cessazione di tutte le attività regionali di erogazione dei contributi già concessi in applicazione della legge regionale 31 agosto 1993, n. 28, con deliberazioni di giunta regionale antecedenti al 31 dicembre 1999, è fissato al 30 giugno 2007.»

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 24 luglio 2006

BASSOLINO

06R0467

AUGUSTA IANNINI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	TERMINI IMERESE (PA)	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 180,00)	€ 380,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 90,00)	€ 215,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 1 1 2 5 *

€ **1,00**